

151
10 GEN 2-18

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno Duemiladiciotto, il giorno DIECI del mese di Gennaio in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita Via Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge tra:

l'ARSARP (C.F.: 01541820708), di seguito "committente" in persona del Commissario Straordinario dott.ssa Gabriella SANTORO, nata a Campobasso il 14/5/1961, domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia,

E

Il Sig. Giovanni Elia REALE, nato a Sant'Elia a Pianisi il 7/7/1961 (C.F.RLEGN61L07I320S), residente in Campobasso alla Via Campania, n.7;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Commissariale n.105 del 12/12/2017, in esecuzione di quanto previsto dalla nota dell'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 n. 143291 del 11/12/2017 del 30/8/2017, acquisita in pari data al protocollo dell'Agenzia al n. 3832, è stata indetta una procedura pubblica mediante la valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali ai sensi degli art. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, finalizzata al conferimento di due incarichi di alta specializzazione a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014-2020 a cui affidare l'espletamento delle attività relative alla Verificabilità e Controllabilità delle Misure del Psr 2014-2020 (VCM);
- con Decreto Commissariale n.116 del 28/12/2017 è stata nominata la commissione per la valutazione dei curricula dei concorrenti che hanno fatto domanda;
- la predetta Commissione, con verbale in data 29/12/2017, ha esaminato le due domande pervenute, ha stabilito che i concorrenti Lemme Irene e Reale Giovanni Elia sono in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso per l'affidamento l'affidamento di n.2 incarichi di collaborazione specialistici finalizzati a supportare l'Autorità di Gestione nelle svolgimento di tutte le attività proedeutiche e necessarie per la verificabilità e controllabilità delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020(VCM);
- con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n.119 del 29/12/2017, in esecuzione di quanto previsto dalla richiamata nota dell'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 n. 97368 del 30/8/2017, si è preso atto del verbale redatto dalla Commissione per la valutazione dei curricula dei concorrenti che hanno fatto domanda e, per l'effetto, è stato stabilito di sottoscrivere con la Dott.ssa Irene Lemme e con il Dott. Reale Giovanni Elia contratto di collaborazione della

durata di anni due dalla data di sottoscrizione del contratto per un corrispettivo di € di Euro 20.000,00 (Ventimila) annui lordi omnicomprensivi, per un impegno rapportato a 150 giornate lavorative;

- con il richiamato Decreto Commissariale è stato evidenziato che alla spesa occorrente si farà fronte con le risorse previste per l'attività di Assistenza Tecnica nel PSR Molise 2014-2020, Misura 20;

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue.

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2

Oggetto dell'incarico

L'ARSARP conferisce al Giovanni Elia REALE, nato a Sant'Elia a Pianisi il 7/7/1961 (C.F. RLEGN61L07I320S), residente in Campobasso alla Via Campania, n.7, di seguito indicato con il termine "collaboratore", che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le attività specialistiche finalizzate a supportare l'Autorità di Gestione nelle svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie per la verificabilità e controllabilità delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020(VCM).

Dette attività dovranno essere prestate nel rispetto delle indicazioni formulate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP e dall'Autorità di Gestione del PSR.

La durata dell'incarico conferito con il presente contratto avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Alla scadenza e previo parere di riconferma da parte dell'ADG il contratto potrà essere prorogato.

Art. 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

Il "collaboratore" si rimetterà comunque alle direttive del Commissario Straordinario dell'ARSARP e dell'Autorità di Gestione del PSR per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività svolte.

La sede di svolgimento delle prestazioni rese dal "collaboratore" viene individuata, sulla base delle direttive, nei locali dell'ARSARP siti in Via Giambattista Vico n.4. Il soggetto "committente" metterà a disposizione del "collaboratore" l'organizzazione necessaria per l'espletamento



dell'incarico.

Il "collaboratore", per le necessità funzionali e di coordinamento di cui al comma 1, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, individuerà concordemente con il Commissario dell'ARSARP e con l'Autorità di Gestione del PSR e con i referenti indicati dallo stesso le modalità di svolgimento delle attività lavorative previste dal presente contratto e gli orari entro cui dovranno essere realizzate.

Ai soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo, per singole giornate, delle attività prestate per il progetto in parola.

Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.

Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente, né effettuare trasferte fuori sede per conto dell'Amministrazione. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui debba recarsi fuori sede, in Italia o all'Estero, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale.

Il collaboratore può intrattenere altri rapporti di collaborazione professionale in forma autonoma alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto committente e della Regione Molise e con gli obblighi di segretezza e riservatezza.

Art.4

Remunerazione ed indennità

Il compenso dell'attività viene convenuto in € 20.000,00 (Ventimila) annui lordi onnicomprensivi, per un impegno rapportato a 150 giornate lavorative annue da pagarsi in rate mensili.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio relative a prestazione effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale in cui ricade la propria sede di lavoro, saranno rimborsate se idoneamente documentate e, comunque, se preventivamente autorizzate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP in quanto rispettose della normativa vigente.

Art.5

Obblighi del "committente"



Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalla vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL

Art.6

Cause di sospensione della prestazione

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia e infortunio, il rapporto di collaborazione non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;
- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;

Il collaboratore è tenuto a comunicare al committente tempestivamente l'impossibilità di eseguire la prestazione e a presentare la relativa documentazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e/o di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione de presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

Art.7

Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2. Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomanda A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.8

Utilizzazione dei risultati

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari. Il collaboratore non potrà farne in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dal Committente e dall'Autorità di Gestione del PSR.

Art.9

Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.i

Il titolare del trattamento è l'ARSARP ed il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario. Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Art.10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

Art.11

Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Art.12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e, composto di n. 6 fasciate che, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue

Campobasso, 10/1/2018

PER IL COMMITTENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ARSARP

Dr.ssa Gabriella SANTORO

IL COLLABORATORE

Giovanni Elia REALE